

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2012

825ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Ceriani e Polillo, per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 21,50.

IN SEDE REFERENTE

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza)

- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza)

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata presentata una riformulazione della tabella allegata all'emendamento 3.3000 (testo 2) che è in distribuzione.

Riprende l'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori e del Governo.

Il senatore ANDRIA (PD) illustra il subemendamento 3.4/4, volto a introdurre correzioni ad una norma contenuta nel decreto-legge n. 179 del 2012, relativa alla pubblicazione *on line* delle offerte da parte delle imprese assicurative. La proposta mira a eliminare l'appesantimento burocratico e amministrativo che deriva dalla pubblicazione informatica, nonché il conseguente aggravio di costi a carico delle imprese.

Il presidente AZZOLLINI segnala che il subemendamento 3.4/4 interviene su disposizioni ancora non entrate in vigore, non essendo stato promulgato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012.

Il senatore [ANDRIA](#) (PD), pur prendendo atto dei rilievi del PRESIDENTE, sottolinea che la misura correttiva contenuta nel subemendamento mira a risolvere una criticità, peraltro già segnalata dal Governo durante l'iter di conversione in legge del decreto-legge n. 179.

Su proposta dei RELATORI, il subemendamento 3.4/4 viene accantonato.

La senatrice [GHEDINI](#) (PD), nell'illustrare i subemendamenti 3.2000/1, 3.2000/2 e 3.2000/3, esprime le proprie perplessità sulla scelta di utilizzare la legge di stabilità per modificare la normativa relativa all'impresa sociale. In particolare, critica la norma che, sopprimendo il divieto di ripartire utili, favorisce l'ingresso del capitale privato all'interno dell'impresa sociale, così di fatto alterando la finalità propria di quel tipo di impresa che, per sua natura, presenta carattere non lucrativo. I subemendamenti presentati sono volti, in particolare, a limitare la possibilità di distribuire gli utili e a scoraggiare le cosiddette "partecipazioni fittizie".

Il senatore [BARBOLINI](#) (PD) illustra il subemendamento 3.1000/15, che obbliga i concessionari per la riscossione a sospendere ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, nelle ipotesi in cui il contribuente presenti adeguata documentazione che attesti l'eventuale prescrizione o decadenza del diritto di credito, l'emanazione di un provvedimento di sgravio, l'avvenuto pagamento o una sospensione dello stesso, di natura amministrativa o giudiziale.

La senatrice [GERMONTANI](#) (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) chiede di aggiungere la propria firma al subemendamento 3.1000/15.

Il PRESIDENTE chiede ai relatori di esprimere il proprio parere sugli emendamenti e sui relativi subemendamenti.

Il relatore [LEGNINI](#) (PD) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.84, ad eccezione del subemendamento 1.84/1, per il quale propone l'accantonamento.

Invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 1.84/5.

Esprime, quindi, parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.164.

Quanto ai subemendamenti relativi all'emendamento 1.201, esprime parere contrario ad eccezione dei subemendamenti 1.201/5 e 1.201/1.

Esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000, nonché sui subemendamenti riferiti all'emendamento 2.2000, ad eccezione del subemendamento 2.2000/5, per il quale propone l'accantonamento.

Esprime parere contrario, altresì, su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.160, ad eccezione dei subemendamenti 2.160/12, 2.160/8 e 2.160/10, per i quali propone l'accantonamento.

Dopo aver invitato i proponenti al ritiro di tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.1, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.1000, ad eccezione dei subemendamenti 2.0.1000/2.0.1000/12, 2.0.1000/3, 2.0.1000/11 e 2.0.1000/17, per i quali propone l'accantonamento.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme.

L'emendamento 1.84/1 è accantonato, mentre l'emendamento 1.84/5 è ritirato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 1.84/2, 1.84/3 e 1.84/4.

L'emendamento 1.84 viene accantonato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 1.164/1, 1.164/2, 1.164/3, 1.164/4, 1.164/5 e 1.164/6.

L'emendamento 1.164 viene accantonato.

Risulta accantonato anche il subemendamento 1.201/5.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 1.201/6, 1.201/9, 1.201/2, 1.201/3, 1.201/4, 1.201/10, 1.201/7 e 1.201/8.

Il subemendamento 1.201/1 è accantonato, mentre sono ritirati i subemendamenti 1.201/11 e 1.201/12.

L'emendamento 1.201 viene accantonato.

Il subemendamento 2.1000/1 è ritirato. L'emendamento 2.1000 viene accantonato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 2.2000/1, 2.2000/2, 2.2000/3, 2.2000/4, 2.2000/6, 2.2000/7, 2.2000/8, 2.2000/9 e 2.2000/10, mentre il subemendamento 2.2000/5 è accantonato. Risulta accantonato anche l'emendamento 2.2000.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 2.160/1, 2.160/2, 2.160/3, 2.160/4, 2.160/5, 2.160/11, 2.160/6, 2.160/7 e 2.160/9, mentre i subemendamenti 2.160/12, 2.160/8 e 2.160/10 sono accantonati. Anche l'emendamento 2.160 viene accantonato.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 2.186 dei relatori era stato già ritirato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 2.0.1/25, 2.0.1/26, 2.0.1/27, 2.0.1/28, 2.0.1/29, 2.0.1/30, 2.0.1/31, 2.0.1/2, 2.0.1/3, 2.0.1/4, 2.0.1/5, 2.0.1/6, 2.0.1/7, 2.0.1/8, 2.0.1/12, 2.0.1/14, 2.0.1/17, 2.0.1/23, 2.0.1/24, 2.0.1/32, 2.0.1/33 e 2.0.1/35.

Risultano ritirati i subemendamenti 2.0.1/1, 2.0.1/9, 2.0.1/10, 2.0.1/11, 2.0.1/13, 2.0.1/15, 2.0.1/16, 2.0.1/18, 2.0.1/19, 2.0.1/20, 2.0.1/21, 2.0.1/22, 2.0.1/34, 2.0.1/36, 2.0.1/37, 2.0.1/38, 2.0.1/39, 2.0.1/40, 2.0.1/41 e 2.0.1/42.

Anche l'emendamento 2.0.1 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 2.0.1000/2, 2.0.1000/4, 2.0.1000/5, 2.0.1000/6, 2.0.1000/8, 2.0.1000/9, 2.0.1000/13, 2.0.1000/14, 2.0.1000/15 e 2.0.1000/16, mentre vengono accantonati i subemendamenti 2.0.1000/1, 2.0.1000/3, 2.0.1000/10, 2.0.1000/11 e 2.0.1000/17.

Su richiesta del senatore [VACCARI](#) (LNP), il subemendamento 2.0.1000/7 è accantonato. Anche l'emendamento 2.0.1000/12, su richiesta della senatrice [GHEDINI](#) (PD) è accantonato. L'emendamento 2.0.1000 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 3.4/1, 3.4/2 e 3.4/3.

Anche l'emendamento 3.4 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 3.3000 (testo 2)/1, 3.3000 (testo 2)/2, 3.3000 (testo 2)/3, 3.3000 (testo 2)/4, 3.3000 (testo 2)/5, 3.3000 (testo 2)/6, 3.3000 (testo 2)/7, 3.3000 (testo 2)/8, 3.3000 (testo 2)/9, 3.3000 (testo 2)/10, 3.3000 (testo 2)/11, 3.3000 (testo 2)/13, 3.3000 (testo 2)/14, 3.3000 (testo 2)/15, 3.3000 (testo 2)/16, 3.3000 (testo 2)/17, 3.3000 (testo 2)/18, 3.3000 (testo 2)/19, 3.3000 (testo 2)/20, 3.3000 (testo 2)/21, 3.3000 (testo 2)/22, 3.3000 (testo 2)/24, 3.3000 (testo 2)/25, 3.3000 (testo 2)/26 e 3.3000 (testo 2)/27.

Sono accantonati i subemendamenti 3.3000 (testo 2)/12, 3.3000 (testo 2)/23 e 3.3000 (testo 2)/28.

Anche l'emendamento 3.3000 (testo 2) è accantonato.

La senatrice [BONFRISCO](#) (PdL) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.3000 (testo 2)/12.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 3.2000/1, 3.2000/2 e 3.2000/3.

L'emendamento 3.2000 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 3.1000/1, 3.1000/2, 3.1000/3, 3.1000/4, 3.1000/5, 3.1000/6, 3.1000/7, 3.1000/8, 3.1000/9, 3.1000/10, 3.1000/11, 3.1000/16, 3.1000/17 e 3.1000/18.

Sono accantonati i subemendamenti 3.1000/12, 3.1000/13, 3.1000/14, 3.1000/15.
Anche l'emendamento 3.1000 è accantonato.

La senatrice [BONFRISCO](#) (PdL) aggiunge la propria firma al subemendamento 3.3000 (testo2)/12.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i relatori hanno presentato il nuovo emendamento 1.1000, in ordine al quale fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti per le ore 12.30 di domani venerdì 14 dicembre.

Posticipa inoltre alle ore 12.30 di domani venerdì 14 dicembre il termine - già fissato per le ore 10 della stessa giornata- per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti governativi 2.0.2000 e 2.3000, presentati nel corso della seduta pomeridiana.

Annuncia, infine, che i relatori hanno presentato l'emendamento 2.0.3000, in materia di IMV e Tares, in relazione al quale ritiene opportuno fissare il termine per i subemendamenti una volta acquisita la relazione tecnica.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

DIFFERIMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per le ore 9 di domani venerdì 14 dicembre, è posticipata alle ore 9.30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 23,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3584

1.1000

I RELATORI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 97, è aggiunto in fine il seguente comma: "1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal Comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.";

b) dopo il comma 111, inserire il seguente:

"111-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.";

c) dopo il comma 121, è aggiunto il seguente: "121-bis. I limiti di cui al precedente comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88".
conseguentemente,

a) all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 12 inserire i seguenti:

"12-bis. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12-ter. Al fine dello svolgimento delle attività di competenza della Società Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12-quater. La Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008.";

2) il secondo periodo del comma 27 è sostituito dal seguente:

"27. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.";

3) al comma 41, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lett. a),

- al primo periodo dopo le parole "maggiori entrate strutturali" aggiungere le seguenti: "ed effettivamente incassate" e sopprimere le parole da "e contributiva" fino alla fine del periodo;

- al secondo periodo, dopo le parole "dalle regioni" inserire le seguenti: ", dalle province";

b) alla lett. b), al primo e al secondo periodo, sopprimere le parole "e contributiva", e al secondo periodo sopprimere le parole "e contributivo";

4) al comma 43, capoverso Art. 16-*bis*, sopprimere il comma 2;

5) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

"43-*bis*. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.";

43-*ter*. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Debito Pubblico, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-*bis*) di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni;";

b) al comma 3, lett. c) sono soppresse le seguenti parole: "o presso un dipartimento provinciale del Tesoro" ed al comma 5 è soppresso "o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero".

43-*quater*. In conseguenza a quanto previsto dal precedente comma 43-*ter*, a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato, non sono più dovuti.

43-*quinq*. Per l'anno 2013 le disposizioni vigenti che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si devono intendere riferite ai soggetti di cui all'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012.

43-*sexies*. Nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, all'articolo 135, comma 1, dopo la lett. q-*quater*), aggiungere la seguente: "q-*quinq*) le controversie aventi ad oggetto la ricognizione operata dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;".

43-*septies*. Nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3-*ter*, secondo periodo, dopo le parole: "si avvale", sono inserite le seguenti", anche gradualmente, nella misura di un terzo per ciascun anno, entro il 31 dicembre 2015,";

b) all'articolo 19, comma 1, lett. l) sono eliminate le parole "e statistici" e dopo la lett. l) è aggiunta la seguente: "m) i servizi in materia statistica".

43-*octies*. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR il Ministero dell'interno si avvale della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

43-*novies*. All'articolo 1, dopo il comma 55, aggiungere il seguente: "55-*bis*. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola «4», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «5».

43-*decies*. All'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni, riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato."

2.0.3000

I RELATORI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(Disposizioni in materia di imposta municipale propria e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

1. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lett. b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 2;

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale;

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse sopresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

2. Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012.

4. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale.

6. L'articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.

7. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi del presente articolo.

8. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da "svolto mediante l'attribuzione" a "legge 14 settembre 2011, n. 248," sono sostituite dalle seguenti: "svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale";

b) il comma 9 è sostituito dai seguenti: "9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di

attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma "9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari al pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) il comma 12 è abrogato

e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente";

f) il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla

misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Conseguentemente all'articolo 1 sono soppressi i commi 93 e 94.

3.3000 (testo 2 corretto)

Il Governo

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

i commi da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

"14. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants*, e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 14. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 17, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

15-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti

all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 15 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 14 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 15. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica:

- a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
- b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
- c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 17.

16-*bis*. Le operazioni concluse sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 14 e 15. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti,indici o misure Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti,indici o misure Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti,indici o misure Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti,indici o misure Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200